

**EGR. SIG.
SINDACO DEL COMUNE**

Oggetto: **Denuncia di inizio attività :**

- di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità
- di giochi leciti di cui al TULPS (R. D. n. 773/1931)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___

c.f. _____ residente a _____ prov. _____

tel. _____ via/piazza _____ n. _____

in qualità di _____ e, come tale,

in rappresentanza della società _____

c.f. _____ con sede legale in _____ prov. _____ ,

via/piazza _____ n. _____

Premesso di essere titolare e/o legale rappresentante di società intestataria di:

BAR, via _____ n. _____ con superficie di mq. _____;

RISTORANTE, via _____ n. _____ con superficie di mq. _____;

CIRCOLO PRIVATO, via _____ n. _____ con superficie di mq. _____;

SALA SCOMMESSE, via _____ n. _____ con superficie di mq. _____;

ALTRO, via _____ n. _____ con superficie di mq. _____;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della legge 241/1990 in relazione all'art.110 del TULPS, di dare inizio nei locali all'indirizzo specificato alla seguente attività:

(barrare la fattispecie che interessa)

- 1 - Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA' di cui all'art.110 c.6 del TULPS** (che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche) per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art.110 c.6 lett. a) del TULPS da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

indicare il n° identificativo dell'apparecchio o n.° di matricola:.....

- 2 - Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO ELETTROMECCANICI PRIVI DI MONITOR di cui all'art. 110 c.7 lett. a) del TULPS** (attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a un euro; che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; il valore di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della partita) per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art.110 c.7 lett. a) del TULPS da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

indicare il n° identificativo dell'apparecchio o n.° di matricola:.....

- 3 - Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ di cui all'art.110 c.7 lett. b) del TULPS** che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio che possono consentire per ciascuna partita subito dopo la sua conclusione il prolungamento o la ripetizione della partita fino a un massimo di 10 volte (per questo tipo di apparecchi l'impiego è consentito solo se sono state assolte le imposte previste) per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art.110 c.7 lett. b) del TULPS da attivare, tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

indicare il n° identificativo dell'apparecchio o n.° di matricola:.....

- 4 - Esercizio di APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art.110 c.7 lett. c) del TULPS** basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro per i quali si rinvia alla documentazione allegata.

Apparecchi n. _____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all'art.110 c.7 lett.c) del TULPS da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

indicare il n° identificativo dell'apparecchio o n.° di matricola:.....

- 5 - Esercizio di GIOCHI LECITI di cui all'art. 86 c.1 del TULPS (R. D. N.773/1931)** per i quali non occorre il Nulla Osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Giochi alle carte; | <input type="checkbox"/> Installazione di n. _____ biliardi a stecca o simili; |
| <input type="checkbox"/> Dama, scacchi e giochi di società vari; | <input type="checkbox"/> Tavolo da ping pong; |
| <input type="checkbox"/> Mah jong | <input type="checkbox"/> Calcio balilla o calcio Italia n. _____. |

Ai fini di cui sopra **DICHIARA** ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 del DPR 26.04.1992 n.300:

- di non aver riportato condanne di cui agli artt.11 e 92 del TULPS (R.D. 773/1931) e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia);
- che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di denuncia sono omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del TULPS (R.D. n.773/1931) e che per gli stessi è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis c. 1 del DPR 640/1972 e successive modificazioni e sono state assolte le relative imposte;
- che sarà rispettata l'osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all'art.110 c.1 del TULPS ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nell'esercizio;
- di essere a conoscenza di quanto disposto dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n. 255 del 03/11/2003) recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. b) che possono essere installati presso esercizi pubblici..." e che gli apparecchi installati (fermo stando quanto disposto dall'art. 4 del decreto) rispettano le disposizioni contenute nel decreto citato;
- che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività;
- **che la presente denuncia annulla e sostituisce la precedente denuncia e/o licenza per apparecchi da gioco e fornisce un nuovo quadro aggiornato alla data di presentazione.**

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000.

(Nel caso di firma apposta NON in presenza dell'addetto dell'ufficio dovrà essere allegata fotocopia della Carta d'identità.

Nel caso di firma apposta in presenza dell'addetto dell'ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d'identità).

Data _____

firma _____

Documenti da allegare:

- copia del documento d'identità del denunciante titolare del pubblico esercizio;
- copia della denuncia all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato evidenziativa del numero dell'apparecchio o congegno corredata della fotocopia (mod.F24) del versamento della relativa imposta di trattenimento, in caso di denuncia di cui ai punti 1, 2, 3, 4, oppure copia del nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (qualora rilasciato);
- dichiarazione in caso di denuncia di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del proprietario o gestore degli apparecchi attestante la conformità degli stessi da attivare nell'esercizio in relazione all'art.110 del TULPS e alle disposizioni di legge vigenti in materia (art. 22 L. 289/2002, art. 39 L. 326/2003);
- copia del documento d'identità del proprietario o gestore degli apparecchi in caso di denuncia di cui ai punti 1, 2, 3, 4.

Normativa di riferimento (art.86 e 110 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e succ.)

86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallo e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati. (.....)

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 30 aprile 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (.....)

Vedi, anche, il D.Dirett. 11 marzo 2003.

Articolo prima modificato dall'art. 1, L.20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L.17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, L.6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L.23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L.27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt.38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002.

Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 in G.U. n. 255 del 03/11/2003 recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lett. b) del TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati".

ELENCO DEI GIOCHI VIETATI

Elenco dei giochi vietati ai sensi dell'art.110 T.U. leggi di P.S. e 195 del relativo Regolamento di Esecuzione.

A – ALLE CARTE

Baccarat, Bassetta, berlina, bestia, bazzica, bel tre, biribissa, chemin de fer, concincina, cucù, ecarté, erbetto, faraone, flussata, goffo, goffetto, lanzinetto, macao, maos, mazzetti, mercante in fiera, piattello, pitocchetto, poker, ponsette, primiera, quindici, roversino, sette e mezzo, trenta, trentuno, trentacinque, turchinetto, undici e mezzo, ventuno, zecchinetto, ramino, scala quaranta con rientro.

B – AL BIGLIARDO

Battifondo, banco, bigliardino, campanello, giardinetto, macao con birilli, nove, rosso e bianco, rosso e nero, trucco inglese.

C – ALTRI GIOCHI

Bianca, bella bianca, bella birinca, bigliardino inglese o francese, carosello, cavallini, dadi, fiera, gibellino, lotteria, morra, passatella, roulette, testa e croce, scassaquindici, tornello, virotto.

E' sempre vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni d'azzardo, cioè quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura.

Sono altresì considerati illeciti gli apparecchi e i congegni da gioco o da trattenimento che non rientrano nelle categorie qui di seguito elencate o che, pur rientrandovi, non osservano le relative prescrizioni:

- 1) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco in cui l'elemento di abilità o trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio:
 - a) la partita deve essere attivata solo con l'introduzione di moneta metallica;
 - b) il costo della singola partita non deve essere superiore ai 50 centesimi di euro;
 - c) la durata di ogni partita non deve essere inferiore ai dieci secondi;
 - d) la vincita in denaro non deve essere superiore a venti volte il valore del costo della partita e deve essere corrisposta esclusivamente in monete metalliche;
 - e) tali apparecchi non devono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
 - f) l'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18;
- 2) apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attivabili esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore a un euro, che distribuiscono, in caso di vincita, prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro e comunque di valore non superiore a venti volte il costo della partita;
- 3) apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano con moneta metallica di valore non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di euro, e che possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte;
- 4) apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica mentale o strategica il cui costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, e che, non prevedendo nessuna distribuzione di premi, possono permettere una variabilità della durata di ciascuna partita in relazione all'abilità del giocatore.

Tutti gli apparecchi di cui alle categorie appena elencate devono essere contrassegnati da un numero progressivo e devono essere dotati di una copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e da una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche di ogni apparecchio.

E' VIETATO EFFETTUARE SCOMMESSE DI QUALSIASI GENERE

La presente tabella deve essere esposta in modo ben visibile in tutti gli esercizi pubblici, compresi i circoli privati, nei quali sono installati apparecchi elettrici o meccanici da trattenimento e in tutti gli esercizi autorizzati all'esercizio di giochi leciti.

IL QUESTORE